

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Considerazioni storico-giuridiche su comunità e territori nell'Arco Alpino Occidentale

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1654179> since 2017-12-04T09:30:58Z

Publisher:

Aracne

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Considerazioni storico–giuridiche su comunità e territori nell’Arco Alpino Occidentale

MICHELE ROSBOCH*

Le tematiche legate agli assetti collettivi ed alla gestione “comune” di beni e risorse hanno raccolto negli ultimi anni l’interesse non solo dei giuristi, ma anche di importanti studiosi di differenti discipline economiche e sociali¹; si tratta di prospettive feconde anche per gettare lo sguardo in prospettiva storica sulle vicende delle relazioni fra comunità e territori con specifica attenzione all’area alpina occidentale².

Sullo sfondo emergono anche nel microcosmo su cui ci si sofferma, quello alpino occidentale, due questioni di una certa rilevanza sia storica sia attuale: anzitutto la presenza accanto all’approccio individualista e proprietario di quello del godimento “civico” e comunitario dei beni; il secondo è la vicenda della definizione (e ridefinizione) dei confini fra pubblico e privato³.

Muovendo, in estrema sintesi, dalla situazione successiva al periodo medievale si possono rilevare anche in epoca moderna — caratterizzata soprattutto dalla progressiva affermazione della superiorità dello Stato sabauda — nell’arco alpino occidentale significative presenze di situazioni complesse e “plurali”, sicuramente legate a risalenti diritti e franchigie collettive⁴; ed in tali ambiti non è infrequente

* Dell’intervento svolto nell’ambito del convegno saluzzese dedicato a *Mondi montani da governare. Storie, ambienti, collettività, culture* si conserva il taglio discorsivo, limitando all’essenziale le annotazioni e riportando al termine una bibliografia sintetica, da integrarsi con i riferimenti contenuti negli altri contributi del presente volume.

1. Tale attenzione deriva soprattutto dall’innovativo studio di E. OSTRUM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990 (trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2009) poi ampiamente ripreso e citato; peraltro, spetta agli studi di Paolo Grossi aver richiamato (anche in precedenza) l’attenzione dei giuristi sull’importanza di considerare — accanto all’approccio proprietario e individualistico — anche “un altro modo di possedere”; cfr. P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977; per uno sguardo sintetico ai diversi orientamenti in materia, richiamo — per tutti — il recente saggio di F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in «Diritto e Società», 2016, pp. 381–398. Estremamente interessante — per considerazioni generali — M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individuo a persona*, Bologna, il Mulino, 2004.

2. In proposito occorre richiamare anche i contributi contenuti in A. CROSETTI e M. ROSBOCH (a cura di), *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione*, in *Atti del convegno promosso dal Centro di Studi sull’Arco Alpino Occidentale e dal Centre de Recherche en Histoire de l’art, Italie, Pays Alpains*, Alba, 8–9 giugno 2006, Torino, Stampatori, 2006.

3. Recentemente B. SORDI, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2016, pp. 193–209.

4. Su tali argomenti, in una prospettiva transfrontaliera, si devono ricordare (oltre a quanto già citato, *supra*, nota 3) alcuni importanti convegni e pubblicazioni del “Centro Studi sull’Arco Alpino Occidentale”, a partire

lo sviluppo di forme territoriali di autogoverno, che si affermano secondo logiche di tutela dei diritti delle comunità e che rivendicano porzioni di autonomia nei confronti sia dei poteri signorili e intermedi sia dell'ingerenza del potere centrale.

L'affermazione dei cosiddetti "bandi campestri", quale consolidazione delle regole e degli usi locali soprattutto a beneficio delle comunità, rispondono ad una logica di auto-organizzazione collettiva, in cui prevalgono su tutto le istanze provenienti dagli stessi consociati⁵.

Come ha precisamente notato Enrico Genta, se esaminiamo i Bandi Campestri ci accorgiamo che la loro sostanza e le loro funzioni non corrispondono per nulla alla dimensione individualistica: anche se collocabili cronologicamente nell'Età moderna, appartenendo non di rado addirittura all'800, essi sono ancora modellati su un'idea pre-borghese della società, ancora lontani dall'incentrare tutta la loro attenzione sul soggetto, sull'individuo proprietario. Anzi, non di rado, i Bandi impongono al proprietario dei sacrifici, al fine di una migliore produttività e di una più oculata gestione della terra⁶.

In effetti, i bandi campestri e i molti "usi civici" ad essi legati hanno consentito per secoli (e in alcuni casi consentono ancora oggi...⁷) la sopravvivenza e la stabilità di un certo tipo di società agraria e montana, basata su uno stretto legame fra comunità (assai stanziali) e territori ed una prevalenza dei caratteri "reicentrici" su quelli individualistici e imprenditoriali. Trattandosi inoltre di una legislazione per lo più conservativa, e non innovativa, si può individuare nei loro assetti anche una sorta di tutela e garanzia dell'ambiente, pur con una sensibilità ben distante da quella odierna⁸.

Infine occorre osservare che i beni comuni (o "civici" o collettivi) rappresentano per loro natura realtà giuridiche difficilmente assoggettabili a confini troppo definiti e pertanto in molto casi si presentano con estensione transfrontaliera⁹.

dagli anni '80 del secolo scorso, soprattutto per l'impulso di Ettore Passerin d'Entrèves, Mario Abrate, Giorgio Lombardi e Daniel Grange (animatore dell'omologo Centre de recherche d'histoire de l'Italie et des pays alpins di Grenoble): in proposito cfr. D. J. GRANGE, *Regards sur trente ans de coopération entre les universités de Grenoble et de Turin. Les colloques franco-italiens d'études alpines*, in *Le dinamiche del cambiamento*, cit., pp. 9–24.

5. In proposito, con riguardo soprattutto all'area biellese, cfr. G.S. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, in L. SPINA (a cura di), *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI–XIX*, Biella, Provincia di Biella-Assessorato alla Cultura, 1997, pp. 15–52.

6. E. GENTA, *Tutela del territorio e Bandi Campestri in Piemonte*, in *Le dinamiche del cambiamento*, cit., p. 107.

7. A. CROSETTI, *Gli "usi civici" tra passato e presente in una dimensione europea*, in *Le dinamiche del cambiamento*, op. cit., pp. 25–36.

8. G.S. PENE VIDARI, *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente*, in M. ORTOLANI (a cura di), *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie*, in *Actes du colloque international de Cuneo, 6–7 octobre 2011*, Nizza, Serre, 2014, pp. 3–13; per qualche esempio della disciplina dei bandi, cfr. A. CROSETTI, *Potere e territorio: eclissi dell'autonomia comunale. I bandi campestri nel territorio albesse tra XVII e XVIII secolo*, in M. ORTOLANI (a cura di), *Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie*, in *Actes du colloque international de Nice, 29 novembre–1^{er} décembre 2007*, Nizza, Serre, 2010, pp. 341–352 e S. CIPOLLA, *Il Senato di Piemonte e i bandi campestri*, in *Pouvoirs et territoires*, op. cit., pp. 353–366.

9. Come osservato con precisione, con riguardo alla situazione odierna, da Francesco Viola: «Infine, è anche il caso di notare che questi beni comuni possono avere una dimensione transfrontaliera, cioè sfuggire al raggio d'azione dei poteri statali in quanto l'interdipendenza non rispetta la geopolitica nazionalista. L'etere, l'acqua, l'aria, il web e i beni culturali non conoscono frontiere. Di conseguenza il "comune" può essere [...] ben più

Può essere utile vedere, a questo punto, qualche elemento innovativo sugli assetti definiti e resilienti introdotto dall'intervento statale a partire dal secolo XVIII, in cui si afferma un nuovo protagonismo interventista dello Stato sabauda. A ben vedere, infatti, proprio con il XVIII secolo acquista importanza un primo controllo dei territori, realizzato soprattutto attraverso le relazioni e l'azione degli Intendenti sabaudi¹⁰, mentre — contestualmente — la legislazione delle Regie Costituzioni sabaude prevede dal 1729 la chiara indicazione della demanialità delle miniere, delle acque e dei boschi¹¹.

Soprattutto facendo riferimento alle analisi compiute da Gian Savino Pene Vidari, si possono individuare alcuni episodi significativi delle relazioni fra comunità locali e Stato sabauda a proposito del regime dei beni e dei diritti di sfruttamento delle risorse naturali in Antico regime; si tratta di esempi di un certo rilievo, emblematici dell'evoluzione amministrativa e politica degli Stati sabaudi¹².

Il primo si riferisce ad una controversia abbastanza nota relativa alle acque del torrente Josina, nel monregalese, fra i comuni di Beinette e di Peveragno da una parte, e quello di Mondovì dall'altra; si tratta di un caso emblematico a proposito di un corso d'acqua di una certa importanza per l'economia della zona, ma non considerato "pubblico", poiché le sue acque non erano né navigabili né perenni (come tradizionalmente previsto secondo lo *ius commune*). I monregalesi, da sempre, traevano utilità da tali acque, pur in assenza di concessione ducale ed ottennero nel 1588–89 il riconoscimento delle loro ragioni da parte del Senato di Piemonte; venne, infatti, riconosciuto il diritto dei monregalesi a scapito dei cittadini di Peveragno, che avevano avviato consistenti opere per la derivazione di parte delle acque a loro favore.

L'interesse della controversia risiede, però, soprattutto nell'intervento nella successiva causa penale (a difesa degli stessi cittadini di Mondovì che avevano di notte danneggiato e reso inutilizzabili le opere avviate) di giuristi del calibro di Lodovico Morozzo¹³.

ampio non solo del "privato" e dello "statale", ma anche del "pubblico". Ciò non vuole anche dire che il rispetto dei diritti fondamentali delle persone non può essere ormai assicurato dal singolo Stato e che, pertanto, [...] anche la questione del bene comune assume oggi una dimensione transnazionale ed internazionale» (F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune* cit., 386); con riguardo alle vicende transfrontaliere negli Stati sabaudi, M. ORTOLANI (a cura di), *Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie* in «Actes du colloque international de Turin, 9–10 octobre 2009», Nizza, Serre, 2012.

10. Su cui rimando, per tutti, ai contributi raccolti da M. ORTOLANI, K. DEHARBE (a cura di), *Intendants et Intendance en Europe et dans les Etats de Savoie. XVII^e–XIX^e siècles*, Nizza, Serre, 2015.

11. G.S. PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte. V. Il bosco e il legno*, Torino, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 1987, 211–213.

12. G.S. PENE VIDARI, *Note su disciplina mineraria e tutela del territorio in Valchiussella*, in *Bollettino della Società accademica di storia ed arte canavesana*, 1991, pp. 123–135; Id., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in P. CAROLI, P. CORTI, C. PISCHEDDA (a cura di), *L'agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge, Torino 2 dicembre 1989*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1991, pp. 35–71 e Id., *Note storiche sulla disciplina delle acque nello Stato sabauda e nel Cuneese*, in G. CARITÀ (a cura di), *Canali in Provincia di Cuneo in Atti del convegno, Bra, 20–21 maggio 1989*, Cuneo, Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 1991, 205–213.

13. Della vicenda danno notizia anche Antonino Tesauro, nella sua raccolta di decisioni del Senato sabauda, ed il giurista pavese Francesco Maria Pecchio: cfr. G.S. PENE VIDARI, *Note storiche sulla disciplina*, cit., 207–212; in

In linea di massima si può osservare l'affermarsi dell'interesse dell'attore pubblico nei confronti del regime delle acque negli Stati sabaudi, assicurando — a scapito dei privilegi locali — una certa "omogeneità di trattamento" (Pene Vidari), che culmina poi con l'espressa proclamazione della demanialità delle acque disposta nel 1729 dalle Regie Costituzioni¹⁴.

Il secondo riguarda, invece, la vicenda dello sfruttamento delle miniere della Valle di Brosso e dei boschi della Valchiusella (in area eporediese), risalenti addirittura al periodo tardomedievale, ed in particolare — per le miniere — ad una prima concessione del 1448¹⁵.

Nello specifico si tratta anzitutto di una serie di situazioni giuridiche collettive poste in capo ad alcune comunità dell'alta Valchiusella (fra le quali Brosso, Meugliano e Traversella), alcune delle quali sfioravano fin verso la Valle d'Aosta (valle di Champorcher) e che si consolidavano in una serie di norme del 1627, precisate poi nel 1636; esse prevedevano divieti di alienazione *uti singuli* e modalità di gestione comune dei diritti pascolo e di "erbaggio" (spesso limitati in alcuni periodi dell'anno). Nel corso dei secoli si verificarono, poi, casi frequenti di riduzione dei beni collettivi ad uso particolare, nonché casi di accrescimento (specialmente nel XVIII secolo) delle "proprietà" attraverso ingenti investimenti da parte delle stesse comunità di riferimento¹⁶.

Per contiguità geografica, merita un cenno anche la vicenda dei giacimenti minerari della Valle di Brosso, a partire da una concessione delle miniere a favore delle comunità di Brosso e di Lessolo da parte del duca di Savoia; com'è noto, infatti, le risorse minerarie rientravano fin dal medioevo fra gli *iura regalia* e la concessione ducale consentì per secoli una sorta di diritto collettivo ai componenti delle comunità; successive disposizioni locali vennero a garantire e tutelare tali diritti, anche per la temuta "sterilità del luogo", secondo una sorta di protezionismo e di accurata tutela delle risorse ambientali ed economiche.

Differente, è, invece il caso del contiguo territorio di Traversella, dove la mancanza di regolamenti puntuali e garantisti portò ad un impoverimento delle risorse, da un lato, e ad uno sfruttamento fuori dal controllo della comunità (a causa di una serie di privatizzazioni settecentesche), dall'altro. Il tentativo tardivo di ovviare a tale situazione, compiuto con i bandi minerari del 1779 e del 1787, non riuscì però a salvare l'integrità dei beni, che si possono considerare esauriti già nel XIX secolo¹⁷.

In terzo luogo si possono proporre alcune osservazioni circa le vicende delle cosiddette "consorterie" valdostane; si tratta di un argomento assai ampio, oggetto sia di numerosi studi sia di alcune significative (e recenti) controversie

generale cfr. anche L. MOSCATI, *In materia di acque. Tra diritto comune codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993.

14. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, 1729, II, libro VI, tit. VII, par. 1, p. 466.

15. Ne riferisce M. GAJ, *Aspetti dell'utilizzazione e circolazione dei beni comuni in Piemonte*, in *Proprietà individuelle*, cit., pp. 202–209.

16. Nello specifico M. GAJ, *Aspetti dell'utilizzazione*, cit., pp. 203–205.

17. G.S. PENE VIDARI, *Disciplina mineraria e territorio: il caso della Valchiusella*, in «Bollettino della Associazione Mineraria Subalpina», 1989, pp. 23–32.

giudiziarie¹⁸. In estrema sintesi si tratta di ampie porzioni di territorio montano con forme assai singolari di “proprietà” collettive e modalità di gestione dei beni e delle utilità esercitate da soggetti collettivi; al di là delle differenti letture del fenomeno, si può ben affermare che esso ha rappresentato per secoli (e ancora rappresenta...) un fenomeno di rilievo di situazioni giuridiche reali non individualistiche, ma piuttosto basate su una sorta di “catalogo di utilità” (Louvin) comunitariamente godute e amministrate¹⁹.

Esse hanno costituito nel corso dell'epoca moderna un significativo snodo delle relazioni fra comunità e beni collettivi, interessando pure le vicende delle relazioni fra le comunità locali e il potere centrale in Valle d'Aosta, oscillante fra garanzia delle più risalenti consuetudini ed istanze di accentramento e livellamento dei privilegi locali²⁰; a tali vicende si sono accostate, pure, negli ultimi decenni, significative problematiche ambientali ed importanti snodi dello sviluppo economico delle aree montane.

Pur nella differenza delle situazioni, tratto comune delle stesse è quello della discrasia — più o meno esplicita — fra le ragioni delle comunità e quelle del potere centrale in un contesto storico-politico in cui si può rilevare la compresenza (e spesso la dialettica) fra modi diversi di concepire il potere territoriale ed il regime giuridico dei beni; come ha osservato acutamente Giorgio Lombardi, riflettendo sulle origini tardo-medievali delle terre civiche, infatti: «È quindi evidente il significato comparatistico di questi temi, che aspetta ancora una serie di verifiche tali da poter fornire la mappa delle diverse situazioni. Un punto è però certo: all'origine di tutto esiste una comunità individuata in relazione all'uso collettivo di determinati beni. In altre parole non è la comunità a individuare il territorio, ma è il territorio a individuare la comunità; e usando l'espressione territorio, voglio dire non soltanto il luogo al quale si riferisce il potere che l'ente esponenziale del gruppo — la collettività — esercita sui soggetti che ne fanno parte, ma il punto di riferimento necessario e sufficiente a individuare un insieme di soggetti legati dall'uso comune dei beni»²¹.

18. Richiamo, per tutti, oltre alla “classica” ricostruzione di M.A. BENEDETTO, *Ricerche sulle consorzierie valdostane*, Aosta, Duc, 1977 (poi ripreso in M.A. BENEDETTO, *Contributo allo studio delle consorzierie valdostane*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano, Giuffrè, 1981, I, pp. 113–142) i più recenti contributi di U. PETRONIO, *Le Consorzierie valdostane*, in «Riv. Dir. Agrario», 1999, 372–423 e di R. LOUVIN, *Un bene comune tra pubblico e privato. Profili giuridici del fenomeno delle consorzierie valdostane*, Aosta, Le Château, 2012; sugli assetti collettivi nelle aree alpine (per lo più orientali) cfr. anche P. GROSSI, *Absolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 695–748, in cui si osserva che: «L'idea di proprio è tuttavia secondaria per connotare il meccanismo interno della sfera giuridica “proprietà collettiva”, la quale è soprattutto uno statuto della cosa. Con questa nozione — niente affatto innocua — si vuole significare che essa si modella sulla cosa, è scritta sulla cosa, è plasmata interamente dalle ragioni primordiali fisiche ed economiche della cosa» (p. 732).

19. Lo stesso Autore (sulla linea del Petronio) ha distinto tre tipologie differenti di consorzierie: quelle *uti singuli*, quelle *uti universi* e quelle *uti cives* diritti di uso civico: R. LOUVIN, *Un bene comune*, cit., 19–24.

20. Per tutti, con ampi ulteriori riferimenti: A. FOSSON e J. G. RIVOLIN (a cura di), *Liberté et libertés*, in *Actes du colloque international d'Aoste (20–21 septembre 1991)*, Aosta, Regione Autonoma della Valle d'Aosta, 1993; mi permetto di rimandare anche a M. ROSBOCH, *L'accentramento sabaudo nel ducato di Aosta*, in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 217–224.

21. G. LOMBARDI, *I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività*, in *Scritti scelti* cit., pp. 633–634.

Si può accennare ora, in rapida sintesi, ad alcuni aspetti delle riforme compiute nello Stato sabauda nella prima metà del XIX secolo, dopo il periodo francese. Tali riforme muovono proprio dalla considerazione del fallimento della politica condotta in epoca napoleonica, caratterizzata da un profondo impoverimento dell'intero patrimonio forestale. Si realizzano pertanto nel breve volgere di un decennio due importanti regolamenti forestali, volti a ricostituire e tutelare i boschi e le foreste dello Stato, mettendo in primo piano esigenze pubbliche e generali²².

Il primo provvedimento è quello di Carlo Felice e risale al 1822²³, collocandosi fra le prime riforme compiute negli anni del regno²⁴: si trattò di una disciplina "rigida e dirigistica" (Pene Vidari), in grado però di operare un certo miglioramento delle condizioni dei boschi, imponendo agli stessi proprietari privati azioni positive di manutenzione delle rive e di sostituzione delle piante²⁵. Peraltro, la mancata attuazione del previsto censimento e le incertezze burocratiche indussero Carlo Alberto ad avviare i lavori per l'approvazione di un nuovo regolamento.

Esso vide la luce il 1° dicembre 1833²⁶ (restando in vigore fino al 1877!) e, muovendo da una specifica definizione di "bosco" (art. 4)²⁷, introdusse meccanismi di controllo pubblico in ambito forestale assai meno invasivi di quelli previsti dal precedente regolamento e volti soprattutto a rendere effettiva un'attività di vigilanza sulle risorse boschive, differenziando il trattamento dei boschi pubblici da quello dei boschi privati; nel complesso, se nel «1822 la disciplina forestale si era inserita su quella dei bandi campestri delle comunità, così come il personale dell'amministrazione forestale si era sovrapposto alle guardie campestri locali; nel 1831-1833 si desiderava che in questa materia la normativa, i controlli e l'amministrazione statali lasciassero all'ordinamento comunale l'eventuale disciplina dell'attività dei privati, per rivolgersi invece soprattutto ad una salvaguardia specifica dei boschi pubblici e di alcuni interessi generali»²⁸.

Pertanto vennero previste azioni diverse e limiti nello sfruttamento al fine di tutelare i boschi pubblici, oltre ad un certo numero di disposizioni volte a tutelare l'integrità dei boschi privati e salvaguardare lo stesso interesse dei proprietari²⁹.

22. Cfr. soprattutto G.S. PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'Agricoltura in Piemonte: V. Il bosco e il legno*, Atti del Convegno di studio, 24.X.1987, Torino 1987, 211-227 e Id., *Il bosco dall'ambito territoriale locale alla disciplina sabauda*, in *Pouvoirs et territoires*, cit., pp. 333-340.

23. Regie Patenti 15 ottobre 1822, "Regolamento de' boschi e selve".

24. In sintesi G.S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in *Studi Piemontesi*, 1983, pp. 416-422; cfr. anche E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 9-40 e 62-68.

25. G.S. PENE VIDARI, *Aspetti del regolamento*, cit., pp. 2-3 (estratto).

26. Regie patenti primo dicembre 1833, "Regolamento di boschi e selve"; il regolamento entra in vigore nel 1834.

27. «È considerato per bosco soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualunque terreno non chiuso ed imboschito di una superficie di mille metri quadrati, quand'anche sia diviso fra diversi possessori» (art. 4), «Non sono soggetti alle disposizioni del regolamento i boschi esistenti nei parchi o giardini, attigui alle abitazioni, e chiusi con mura, siepi o fossi» (art. 5); tale definizione fu sottoposta a numerosi interventi chiarificatori da parte del Consiglio di Stato: cfr. G.S. PENE VIDARI, *Aspetti del regolamento*, cit., pp. 5-8.

28. G.S. PENE VIDARI, *Aspetti del regolamento*, cit., pp. 11-12.

29. Fra le questioni più rilevanti va menzionata quella della cosiddetta "martellatura" (*droit de martelage*); si

Nel complesso, l'evoluzione della disciplina sabauda da Carlo Felice a Carlo Alberto, nella sua mutata direzione, consente un approdo significativo operando scelte equilibrate fra le esigenze pubbliche e quelle dei privati, in un contesto di caute riforme, che hanno consentito pure una tutela ante litteram dell'integrità delle risorse economiche e dell'ambiente³⁰.

Al termine di questa breve carrellata di "episodi" tratti dalla storia giuridica dell'area alpina, si possono proporre alcune osservazioni conclusive, anche in una prospettiva volta all'attualità.

Anzitutto pare significativo sottolineare lo stretto legame fra comunità e territori, caratteristico di epoche storiche in cui proprio dalla terra e — spesso — dalla sua gestione "collettiva" derivavano utilità e risorse essenziali per la sopravvivenza delle stesse popolazioni. A ben vedere, poi, tutto ciò è proprio di una cultura giuridica e di una antropologia "reicentrica" e "comunitaria", in cui tali situazioni *viventi* costituiscono una sorta di *prius* anche rispetto alle istanze di controllo e — talvolta — di liquidazione da parte dello Stato³¹. Tutto ciò può essere di un certo rilievo anche nell'odierno dibattito circa l'importanza della dimensione locale e territoriale, nel contesto assai spersonalizzante della globalizzazione. Come ha notato di recente Gian Savino Pene Vidari, infatti: «L'autodisciplina di tradizione medievale non basta certo più, ma è indice di un iniziale autocontrollo personale, che non deve aspettarsi tutto da una politica legislativa dei vari Stati; questa d'altronde, non è neppure sufficiente in un mondo "globalizzato", in cui i danni all'ambiente travalicano ampiamente i confini ed i poteri particolari di ogni Stato. Si delineano ora pure ipotesi di accordi complessivi internazionali, che per il momento da un lato non incontrano un'adesione generale e dall'altro richiederebbero poi stretti e difficili controlli per il loro rispetto»³².

In secondo luogo si può osservare come le passate vicende di gestione delle risorse facciano emergere un elemento di rilievo e di attualità, anche solidaristica ed "ambientale", come osservato correttamente da Francesco Viola: «L'interdipendenza di fatto richiede una forma giuridica di comunanza che è propria delle azioni cooperative»³³.

Da ultimo si configura l'importanza di riflettere circa il ruolo e la natura stessa dello Stato (a partire dalla discussione circa la sua "crisi" e la messa in discussione dei paradigmi del "pubblico" e del "privato" e il superamento della dicotomia

tratta del diritto dello Stato di utilizzare nei casi di "assoluta necessità" (art. 152) i legnami privati: G.S. PENE VIDARI, *Aspetti del regolamento*, cit., pp. 22–23.

30. In generale rimando al noto studio di L. BULFERETTI e R. LURAGHI, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, Torino, Comitato torinese dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1966.

31. Efficacemente P. GROSSI, "Usi civici": una storia vivente, in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, pp. 19–27.

32. G.S. PENE VIDARI, *Autodisciplina e normazione*, cit., p. 13.

33. F. VIOLA, *Beni comuni*, cit., p. 392; lo stesso Autore richiama poi fortemente il nesso fra i beni collettivi (purché non individualisticamente concepiti) e l'idea di bene comune: «La crisi dello Stato, che comunque non significa certamente perdita della sua ragion d'essere, non implica il venir meno del concetto di bene comune, ma certamente esige una sua profonda rielaborazione. I beni comuni sono al contempo un indizio di quest'esigenza e una possibile modalità di realizzazione» (p. 398).

Stato/mercato), stretto fra esasperati individualismi e limitazioni *de facto* della sua sovranità; riflettere, invece, sul legame fra persona e territorio e fra persona e comunità consente, forse, di richiamare — non solo in prospettiva storica — la necessità di valori fondanti e solidi, caratteristica indiscussa soprattutto delle terre e delle popolazioni alpine³⁴.

Riferimenti bibliografici

- BENEDETTO M.A., *Ricerche sulle consorterie valdostane*, Aosta, Duc, 1977.
- , *Contributo allo studio delle consorterie valdostane*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano, Giuffrè, 1981, I, pp. 113–142.
- BLOCH M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, Jaca Book, 1979.
- BULFERETTI L., LURAGHI R., *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, Torino, Comitato torinese dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1966.
- CROSETTI A. e ROSBOCH M. (a cura di), *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione*, in *Atti del convegno promosso dal Centro di Studi sull'Arco Alpino Occidentale e dal Centre de Recherche en Histoire de l'art*, Italie, Pays Alps, Alba, 8–9 giugno 2006, Torino, Stampatori, 2006.
- DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003.
- DI PORTO A., *Res in usu publico e beni comuni: il nodo della tutela*, Torino, Giappichelli, 2013.
- FERRANTE R., *La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio*, in *Ragion pratica*, 2013, 319–332.
- FOSSON A. e RIVOLIN J.G. (a cura di), *Liberté et libertés. Actes du colloque international d'Aoste (20–21 septembre 1991)*, Aosta, Regione Autonoma della Valle d'Aosta, 1993.
- GENTA E., *Statuti e bandi di Limone Piemonte*, Cuneo, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 1992.
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.
- , *Il dominio e le cose. Percezioni medievali dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992.
- , *“Usi civici”: una storia vivente*, in *Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, pp. 19–27.
- LOMBARDI G. (a cura di), *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area occidentale. Profili storici e giuridici*, Milano, FrancoAngeli, 1988.
- , *Scritti scelti*, E. Palici di Suni e S. Sicardi (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- LOUVIN R., *Un bene comune tra pubblico e privato. Profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane*, Aosta, Le Château, 2012.
- MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma–Bari, Laterza, 2011.

34. «Un siffatto richiamo alla comunità non è un rigurgito romantico per mitizzare i nostri assetti collettivi. Questi rappresentano la imprescindibile integrazione fra dimensione reale e dimensione personale, ma quest'ultima non si esprime in un insieme di condòmini, di soggetti slegati, ma in una collettività operosa che vive nel solco di una tradizione antica, regolata da un costume immemorabile che ne fa un gruppo straordinariamente coeso» (P. GROSSI, “Usi civici” cit., 25).

- MOSCATI L., *In materia di acque. Tra diritto comune codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993.
- NUSSBAUM M., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individuo a persona*, Bologna, il Mulino, 2004.
- ORTOLANI M. (a cura di), *Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Nice, 29 novembre–1^{er} décembre 2007*, Nizza, Serre, 2010.
- , *Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Turin, 9–10 octobre 2009*, Nizza, Serre, 2012.
- , *Protection e valorizzazione des ressources naturelles dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Cuneo, 6–7 octobre 2011*, Nizza, Serre, 2014.
- ORTOLANI M., DEHARBE K. (a cura di), *Intendants et Intendance en Europe et dans les Etats de Savoie. XVII–XIX siècles*, Nizza, Serre, 2015.
- PENE VIDARI G.S., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in P. CAROLI, P. CORTI, C. PISCHEDDA (a cura di), *L'agricoltura nel Piemonte dell'800 in Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge*, Torino 2 dicembre 1989, Torino, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1991, pp. 35–71.
- , *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'Agricoltura in Piemonte: V. Il bosco e il legno*, in *Atti del Convegno di studio, 24.X.1987*, Torino, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 1987, pp. 211–227.
- , *Note storiche sulla disciplina delle acque nello Stato sabaudo e nel Cuneese*, in G. Carità (a cura di), *Canali in Provincia di Cuneo. Atti del convegno, Bra 20–21 maggio 1989*, Cuneo, Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 1991, pp. 205–213.
- , *Note su disciplina mineraria e tutela del territorio in Valchiusella*, in «Bollettino della Società accademica di storia ed arte canavesana», 1991, pp. 123–135.
- PETRONIO U., *Le Consorterie valdostane*, in «Riv. Dir. Agrario», 1999, pp. 372–423.
- , *Usi civici*, in «Enc. Dir.», XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 930–953.
- Production de la norme environnementale et codification du droit rural dans l'Europe méridionale (France, Italie) aux XVIII^e et XIX^e s.*, in *Actes du colloque international de Nice, 1–2–3 décembre 2016*, in corso di stampa.
- ROSOBOCH M. (a cura di), *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, Torino, Heritage, 2017.
- SORDI B., *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2016, pp. 193–209.
- TORRE A., *Luoghi, La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011.
- VIOLA F., *Beni comuni e bene comune*, in «Diritto e Società», 2016, pp. 381–398.
- VITALE E., *Contro i beni comuni*, Roma–Bari, Laterza, 2013.